

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA O.D.V."
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. L'Associazione di volontariato, denominata: "Pubblica Assistenza di Siena", fondata in Siena il di 1 gennaio 1895 come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto del 25 giugno 1925, si è trasformata in Ente Morale di Diritto Privato a seguito del parere espresso dai Soci con deliberazione Assembleare numero 7 del 15 dicembre 1997 e con deliberazione numero 102 del 21 aprile 1998 del Consiglio Regionale della Toscana.
2. L'Associazione "Pubblica Assistenza di Siena O.D.V.", ha sede legale nel Comune di Siena.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

1. L'Associazione di volontariato "Pubblica Assistenza di Siena O.D.V.", in seguito denominata anche associazione, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi Statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile al Titolo II, Cap I e II, con specifico riferimento alle Persone Giuridiche Private e alle Associazioni riconosciute, e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'Associazione ed alle attività.

ART. 3

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 16.

ART. 5

Lo statuto è interpretato secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6

L'Associazione di volontariato "Pubblica Assistenza di Siena O.D.V." persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Articolo 5 del Codice del Terzo settore e successive eventuali modifiche e integrazioni, avvalendosi in modo prevalente e continuato delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni."

ART. 7

1. Le specifiche finalità storiche dell'Associazione sono:

a) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

b) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;

c) promuovere e praticare concretamente i principi di eguaglianza e parità fra persone di qualsiasi orientamento politico, religioso, sessuale e di qualsivoglia origine etnica anche con lo svolgimento di adeguate attività di solidarietà internazionale;

d) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita.

2. Ai fini del perseguimento di quanto previsto al comma 1 l'Associazione svolge le seguenti attività:

a) organizzare il soccorso sanitario mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;

b) organizzare servizi di assistenza sanitaria ed ambulatoriale, attività di diagnostica, direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;

c) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue, anche in collaborazione con Associazioni consorelle;

d) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

f) organizzare la formazione del volontariato, anche sanitario, in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e del suo Comitato regionale toscano e nel rispetto delle leggi regionali in materia;

g) promuovere il lavoro di rete con altre associazioni, enti ed istituzioni per il raggiungimento delle finalità statutarie;

h) promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la partecipazione ad aziende del settore di un servizio di Onoranze, Trasporti funebri e gestione di servizi cimiteriali, con lo scopo anche di consentire loro minore disagio economico;

i) organizzare i servizi di mutualità sociale;

j) organizzare e/o partecipare ad imprese con lo scopo di fornire servizi sociali e sanitari di qualità a prezzi contenuti alla collettività di riferimento territoriale anche partecipando ad attività o imprese operanti nella mutualità;

k) organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - I SOCI

ART. 8

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione stessa.

I soci possono partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, oppure essere mossi semplicemente da spirito di solidarietà.

Chi intende aderire deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 9

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e in particolare hanno diritto a prendere visione dei libri sociali secondo le modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

3. I Soci nell'esercizio dell'attività di volontariato hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le

modalità prescritte dalla Legge.

ART. 10

1. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo. Perdono la qualità di Socio coloro i quali non abbiano eseguito il pagamento della quota sociale per due anni consecutivi.

In casi eccezionali, e dietro richiesta del Socio, il Consiglio Direttivo potrà sospendere temporaneamente, fissandone la durata, il pagamento delle quote sociali.

2. I Soci prestano la propria attività volontaria in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

3. Il comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 11

1. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento o dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dalla stessa.

2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

3. Perde la qualità di socio colui che abbia dato comunicazione scritta di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO IV - GLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 12

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART. 13

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione iscritti nel libro degli associati.

Tutti i Soci hanno diritto alla parola e al voto.

Ogni socio può esprimere un solo voto.

Il diritto di voto per gli associati minorenni viene esercitato da chi esercita la potestà genitoriale.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ratifica la composizione del Consiglio Direttivo e le nomine del Presidente e del Vice Presidente così come avvenute nella prima seduta di Consiglio Direttivo costituitosi a seguito delle elezioni;

- approva le linee programmatiche presentate dal Presidente per l'intero mandato;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, se l'Associazione rientra nei parametri di legge per i quali esso debba essere obbligatoriamente redatto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo indice l'Assemblea mediante avviso di convocazione da diffondere almeno 8= (otto) giorni prima della data stabilita utilizzando gli strumenti ritenuti di volta in volta più idonei. A titolo indicativo ma non esaustivo si precisa che l'avviso di convocazione sarà affisso nei locali dell'Associazione, pubblicato su sito web e social e/o tramite pubblicità cartacea.
3. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
Può essere inoltre convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Associazione consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 15

1. L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei Soci.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
3. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.
4. Le regole del funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dal Regolamento.

ART. 16

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
3. Nel caso in cui siano messe in votazione più proposte relative ad uno stesso oggetto risulteranno approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
4. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.
5. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 17

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11= (undici) membri, eletti dai soci e ratificati dall'Assemblea. Tutti i componenti devono essere soci.
2. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno 6= (sei) componenti.
3. Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo procede alla attribuzione degli incarichi.
4. In caso di dimissioni il Consiglio resterà in carica purchè il numero dei componenti non scenda sotto 6= (sei).
5. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, come previsto al precedente Articolo 12, fermo restando che le spese straordinarie o comunque di importo rilevante devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

ART. 19

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di 4= (quattro) anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei componenti.
2. Ogni membro non potrà cumulare più di quattro mandati continuativi. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad 1/5 (un quinto) dei candidati, potranno essere espressamente previste con decisione dell'Assemblea convocata per l'elezione della Commissione Elettorale di cui al Regolamento generale dell'associazione.
Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età nel rispetto della parità di genere.
3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
5. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - a) perseguire gli scopi sociali anche con la costituzione di altri enti, istituzioni no profit ovvero deliberando la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, allo scopo di finanziare e favorire lo sviluppo delle attività, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
 - b) proporre e partecipare alla costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto anche l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie;
 - c) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 13;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ivi comprese le relazioni di missione ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere detta documentazione all'Organo di Controllo, se nominato, almeno trenta giorni prima, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, al fine di presentare il tutto all'Assemblea, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, nei quindici giorni antecedenti alla data prestabilita per l'Assemblea medesima;
 - e) dare attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea;

- f) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione ed alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
 - g) deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - h) rilasciare deleghe ad uno o più associati, preferendo i membri del Consiglio stesso per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti ed eventuali poteri di rappresentanza dell'ente;
 - k) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

CAPO III – L'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 20

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile.
3. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
5. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
6. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
7. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento e funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. I componenti l'Organo di Controllo hanno inoltre diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.
10. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
11. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

ART. 21

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti nella prima seduta del Consiglio Direttivo, convocata dal componente anziano, inteso come colui che ha riportato il maggior numero di voti.
2. E' coadiuvato da 1= (un) Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente una volta ratificato dall'assemblea dura in carica 4= (quattro) anni.
4. Il mandato è rinnovabile continuativamente, di norma, una sola volta. Eventuali deroghe dovranno essere sottoposte alla approvazione dell'Assemblea.
5. Tre mesi prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 22

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale ed in qualunque grado di giudizio.
3. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.
5. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 23

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 (Risorse economiche)

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Articolo 6 del Codice del Terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 26 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio associativo è annuale; si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre

all'Assemblea degli associati il bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge, per l'approvazione del medesimo.

In caso di particolare esigenza, che il Consiglio Direttivo dovrà analiticamente motivare e giustificare, l'approvazione del bilancio di esercizio annuale potrà avvenire entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il bilancio di esercizio, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

3. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

4. Il Consiglio Direttivo provvede altresì agli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 7, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

TITOLO VI - LIBRI E ALTRE FORME DI TRASPARENZA

ART. 27

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto dal Segretario o, in assenza, dal Presidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, previa richiesta scritta diretta al Presidente contenente gli estremi degli atti che si desidera consultare. Le modalità di consultazione, la copia, la trasmissione degli atti contenuti nei libri associativi, è previamente regolamentata dal Consiglio Direttivo senza finalità ostative o discriminatorie.

3. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti.

ART. 28 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, entro i limiti e le modalità previste dalla Legge, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 29 (Lavoratori)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

3. I lavoratori assunti dall'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla Legge.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

ART. 30

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'individuazione di tali beneficiari è deliberata dal Consiglio Direttivo, ferme le vigenti disposizioni normative.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 31

L'Associazione coopera con altri soggetti privati per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 32

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 33

L'Associazione svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 35

1. L'Emblema dell'Associazione è un Labaro con la scritta "NON MERITO' DI NASCERE CHI VISSE SOL PER SÈ", ed una bandiera, ambedue di colore bianco e con impresso uno stemma formato dalla Balzana e dal Leone rampante in campo rosso, circondato dalla legenda "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA".

2. All'asta del Labaro ed a quello della bandiera è fissato un nastro dai colori del Vessillo Nazionale.

ART. 36

Nelle occasioni di rappresentanza i delegati dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Siena O.D.V. indosseranno un bracciale bianco con l'emblema associativo di cui al precedente articolo 35.

Firmato: Fabio Lapisti – Stefano Cambiaggi Notaio

Approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 14 settembre 2021